

**circ. n. 04/7094 del 30/10/2000**

**Oggetto: Procedure da seguire in presenza del reato di vendita di generi di monopolio senza autorizzazione. Quesiti pervenuti dagli Ispettorati Compartimentali.**

Sono giunti alla scrivente numerosi quesiti in ordine alla procedura da seguire in presenza del reato di vendita di generi di monopolio senza autorizzazione. In particolare le problematiche emerse sono relative alla natura della violazione, alla determinazione dell'autorità competente a procedere, nonché all'applicazione delle sanzioni accessorie, tra le quali la confisca. Si procede, qui di seguito, a fornire alcuni chiarimenti in merito ai suesposti quesiti.

La legge 17/7/1942, n. 907, all'art. 96 - modificato dall'art. 8, primo comma, della legge 3/1/1951, n. 27 - definisce il reato della vendita di generi di monopolio senza autorizzazione, o dell'acquisto da persone non autorizzate, punibile con l'ammenda. L'ultimo comma del citato art. 8, inoltre, prevede che, nel caso in cui la quantità del tabacco venduto o posto in vendita sia superiore a kg. 5 e quella del tabacco acquistato sia superiore a kg. 10, il colpevole è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda. La definizione della quantità dei generi appare, perciò, come circostanza aggravante che, oltre all'ammenda, determina la pena dell'arresto.

Si pone il problema, quindi, di analizzare l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 32 della legge 24/11/1981, n. 689, in materia di depenalizzazione, alla norma appena citata e, conseguentemente, alla individuazione della relativa autorità competente.

Infatti, il succitato art. 32, al comma I, sancisce che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda mentre il II comma prevede la non applicabilità del I comma ai reati che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con la pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. In tal senso, la non applicabilità della depenalizzazione si estende anche al reato commesso senza aggravanti.

Conseguentemente, sia la vendita senza autorizzazione di un quantitativo di generi di monopolio inferiore ai 5 kg. che di un quantitativo superiore ai 5 kg. continua a configurarsi come contravvenzione, quindi non depenalizzata. Considerata la natura penale dell'illecito, si determina la competenza dell'Autorità Giudiziaria, non solo nel caso di reato aggravato (punibile quindi sia con l'ammenda che con l'arresto) ma anche nel caso di reato non aggravato punibile con la sola ammenda.

Resta, altresì, la possibilità di procedere alla definizione in via amministrativa presso la Direzione Regionale delle Entrate. Infatti, l'art. 10 della legge 3/1/1951, n. 27 prevede che, per i reati di cui alla legge 17/7/1942, n. 907, non punibili con pene detentive (quindi nelle ipotesi non aggravate), il denunciato può chiedere di procedere alla definizione in via amministrativa alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (in tal senso si veda la circolare n. 7/13455/2000 del 21/2/2000 della Direzione Regionale Entrate per la Lombardia - All. 1).

Nei casi segnalati da alcuni Ispettorati, nei quali, invece, l'Autorità Giudiziaria non concorda con la suindicata interpretazione del citato art. 32, ritenendo depenalizzato il reato di cui alle norme in esame, la competenza al procedimento amministrativo è sancita dall'art. 17 della legge 24/11/1981, n. 689.

Ai sensi di tale norma, infatti, l'applicazione della sanzione amministrativa è attribuita "all'Ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto".

Il criterio per materia utilizzato dalla citata norma impone di ricercare, all'interno delle attribuzioni agli uffici pubblici, quelle che impongono di curare gli interessi che le sanzioni in argomento intendono tutelare.

Al riguardo la scrivente ritiene che la "materia alla quale si riferisce la violazione" sia quella disciplinata dalla legge 17/7/1942, n. 907, che, oltre a definire in via generale l'intera normativa sul monopolio del sale e del tabacco, individua anche nelle articolazioni periferiche del Dipartimento delle Entrate, la competenza alla gestione delle procedure amministrative concernenti le relative violazioni.

Se alle Direzioni Regionali delle Entrate è attribuito il potere di procedere, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 27/1951, alla definizione dei reati previsti dall'art. 96 della legge n. 907/1942, non può che ritenersi attribuita alle stesse, la competenza in merito ai procedimenti relativi ai reati suddetti, ancorché depenalizzati.

A questo proposito giova comunque ricordare che, nel caso in cui i comportamenti integrino gli estremi di più illeciti punibili sia ai sensi della legge 1293/57 che ai sensi delle norme sopra citate, si procederà su due piani separati e distinti nei confronti delle due diverse violazioni, da parte della Direzione Regionale delle Entrate e dell'Ispettorato Compartimentale rispettivamente competenti.

In ordine al procedimento di confisca quale pena accessoria del reato in questione, partendo dal presupposto che la pena accessoria segue sempre la pena principale, ne consegue che sarà la stessa autorità che ha inflitto la pena principale a procedere all'eventuale applicazione della detta pena accessoria.

Nel caso della definizione amministrativa, la competenza spetta, quindi, alla Direzione Regionale delle Entrate. La competenza in caso di reato spetta, naturalmente, all'Autorità Giudiziaria, mentre in caso di ritenuta depenalizzazione l'eventuale confisca sarà disposta dalla Direzione Regionale delle Entrate.

In base a quanto suesposto, gli Ispettorati Compartimentali invieranno, di volta in volta, i carteggi alle competenti Direzioni Regionali delle Entrate per l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente.